

STATUTO

Art. 1 - Costituzione dell'associazione

È costituita l'Associazione denominata "Noi di Corsico", (nel proseguio del presente atto viene denominata Associazione) con sede provvisoria in via Garibaldi, 56 – 20094 Corsico.

Art 2 – Simbolo

L'Associazione si è dotata di un marchio allegato al presente statuto.

"l'incrocio di quattro strade con grafismo rosso e la scritta – Noi di Corsico - con grafismo nero, su fondo bianco".

Art. 3 – Finalità dell'associazione.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

A) promuovere la conoscenza, la conservazione e la diffusione del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale della città di Corsico.

B) pubblicare o ripubblicare documenti e studi storici, artistici, geografici, etnografici, letterari e quant'altro attinente al punto A)

C) raccogliere, ordinare e conservare documenti, riproduzioni, pubblicazioni e audiovisivi del territorio.

D) operare in collaborazione con gli enti locali, con le istituzioni culturali, le scuole e con le varie agenzie educative e ricreative pubbliche e private, alla promozione di iniziative di carattere culturale, di ricerca in campo storico etnografico inerenti il territorio.

E) offrire servizi di consulenza culturale, tecnica, amministrativa a chiunque ne farà richiesta in coerenza con gli scopi dell'Associazione;

F) promuovere conferenze, corsi, convegni, mostre permanenti o itineranti e occasioni di dibattito e di confronto culturali.

L'Associazione potrà altresì svolgere, in via strumentale, ogni attività di carattere commerciale, finanziario, mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile dall'organo amministrativo dell'Associazione stessa.

Art 4 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 5 – Soci

Possono far parte della associazione, in qualità di soci, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti pubblici e privati che sono interessati alle finalità e agli scopi dell'Associazione, partecipano alle sue attività e ne sostengono la crescita.

La domanda di adesione deve essere inoltrata presso la sede dell'associazione.

All'atto dell'iscrizione i soci versano la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può nominare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, uno o più soci onorari, i quali hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci, ma sono dispensati dal versamento della quota associativa annuale. E' in ogni caso socio onorario di diritto il sindaco in carica della città di Corsico.

A cura del Consiglio di Amministrazione è conservato e tenuto aggiornato il Libro degli associati.

Art. 6 – Recesso ed esclusione

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi.

- A) per dimissioni volontarie con effetto dall'esercizio successivo, dando comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il dimissionario non avrà diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate, né potrà vantare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- B) per ritardato pagamento della quota di partecipazione per oltre un anno.
- C) Per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione per accertati motivi di incompatibilità con le finalità ed i principi dell'Associazione o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- A) contributi annuali degli associati da versarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il contributo associativo è intrasmissibile.
- B) contributi a fondo perduto da parte dei soci.
- C) contributi di Enti pubblici o privati, imprese e persone fisiche.
- D) dai beni di proprietà dell'associazione.
- E) da proventi o derivanti dall'esercizio dell'attività dell'Associazione
- F) da atti di liberalità degli associati o di terzi;
- G) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all'Associazione per donazione, acquisto, lascito, successione o rapporti analoghi.

I proventi derivanti dall'attività dell'associazione non possono in alcun modo essere divisi tra i soci, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 8 – Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Consiglio di Amministrazione;
- C) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Spetta solo il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme previste dal Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo.

L'Assemblea provvede

- A) ad approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- B) ad eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- C) a deliberare l'ammontare della quota di adesione dei soci:

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti e non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richiedono almeno 3/4 dei soci per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

- A)** modificazione dello Statuto sociale
- B)** scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci. In ambedue i casi, delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 11 – Convocazione

Le Assemblee vengono convocate mediante lettera da spedirsi almeno otto giorni prima con precisato il luogo, il giorno e l'ora nonché le materie da trattare.

Art. 12 – Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 13 – Deleghe

Nelle Assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra soci. Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea e si compone da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

I componenti del consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può designare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile con l'osservanza delle norme di Legge e di Statuto.

Art. 15 – Compiti

Il Consiglio di Amministrazione:

- A)** provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e non riservati tassativamente all'Assemblea;
- B)** predisporre il Bilancio d'esercizio e quello di previsione;
- C)** delibera a maggioranza sull'ammissione dei nuovi soci e sulle eventuali dimissioni o esclusioni;
- D)** registra le entrate e le uscite economiche ed accetta elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti
- E)** aggiorna l'elenco dei soci.

- F) formula programmi di attività sulla base delle indicazioni emerse nell'assemblea dei soci
G) convoca le assemblee dei soci come previsto agli art. 9 e 10.

Art. 16 – Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione sarà fatta mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno cinque giorni contenente l'ordine del giorno della seduta.

In casi di urgenza sarà sufficiente la convocazione telefonica.

Art. 17 – Validità

Le adunanze del consiglio di Amministrazione si ritengono valide se vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 18 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne segue le deliberazioni ed adempie a tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente Statuto e da specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da enti pubblici e da privati contributi di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giudizio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio con speciale procura.

Art. 19 – Il vice Presidente

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 20 – Esercizio finanziario

La durata dell'esercizio finanziario è di un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dall'anno successivo alla costituzione dell'associazione.

Art. 21 – Scioglimento

Nel caso di scioglimento le eventuali attività patrimoniali dell'Associazione dovranno essere devolute al Comune di Corsico o ad altra associazione locale che opera secondo le finalità dell'articolo 3 del presente statuto, secondo la decisione della maggioranza come prevista dall'art. 10 dello statuto.

Art. 22 – Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.